

Comune di FABRO

Provincia di TERNI

Cod. Fisc. 81000010553

Repertorio n. ___/2025

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI

“CONIUGI MAURIZI” SITI IN LOCALITÀ COLONNETTA

(___.__.2025)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno _____ del mese di _____

presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Fabro sito in Piazza Carlo Aberto n. 15,

TRA

Il Sig. _____, nato a _____ il __/__/__, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni del Comune di Fabro, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto che rappresenta, C.F. 81000010553;

E

il Sig. _____, nato a _____ il __/__/__ domiciliato a _____ in Via _____ n. __ , (C.F.: _____) quale legale rappresentate della _____ “_____” con sede a _____ in Via _____ n. _____ (C.F./P.I.: _____) di seguito indicato come “Concessionario”.

PREMETTONO:

- CHE il Comune di Fabro è proprietario dell'area a verde pubblico sita in Località Colonna denominata giardini pubblici “Coniugi Maurizi” comprensiva del verde pubblico attrezzato, dei locali destinati a chiosco bar e servizi igienici, locale cucina e servizi

igienici, ex campo da bocce e area pavimentata ", il tutto identificato Catastalmente al Foglio 10, P.IIa 963, per una superficie complessiva di circa mq. 6.000,00.

- CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 07.05.2025

l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di concedere per anni 5 in gestione i giardini pubblici "Coniugi Maurizi" siti in Località Colonna ad un soggetto in possesso di adeguate capacità professionali, la cui offerta sia rivolta ad una riqualificazione e miglioramento dei giardini pubblici con finalità culturali, sportive, sociali e ricreative, oltre che economica;

- CHE con Determinazione n. 201 del 23.07.2025 il Responsabile del Servizio ha approvato gli atti di gara per l'affidamento della concessione della gestione dei giardini pubblici Coniugi Maurizi per un periodo di anni 5 (cinque), indicato e individuato le fasi procedurali e i criteri valutazione delle offerte finalizzati all'aggiudicazione e successiva stipula del contratto di concessione;

- CHE con Determinazione n. ___ del ___.2025 il Responsabile del Servizio ha approvato il verbale di gara custodito agli atti dell'Ufficio Tecnico secondo cui l'offerta presentata dalla _____ " _____ " con sede a _____ in Via _____ n. _____ (C.F./P.I.: _____) ha raggiunto un totale di _____ punti/100 ed è stata ritenuta

meritevole di accoglimento, procedendo al contestuale affidamento della concessione della gestione dei giardini pubblici "Coniugi Maurizi" siti in Località Colonna alla _____ " _____ " con sede a _____ in Via _____ n. _____ (C.F./P.I.: _____), ai patti e alle condizioni descritti nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica proposte in sede di gara.

- CHE in data ___.2025 il legale rappresentate della _____ ha depositato in

comune la documentazione richiesta con prot. _____ del __.__.2025;

- CHE NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto

segue:

La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Fabro concede alla _____ “ _____ ” con sede a

_____ in Via _____ n. _____ (C.F./P.I.: _____),

la gestione dell'area a verde pubblico sita in Località Colonna denominata giardini

pubblici “Coniugi Maurizi” comprensiva del verde pubblico attrezzato, dei locali destinati a

chiosco bar e servizi igienici, locale cucina e servizi igienici, ex campo da bocce e area

pavimentata”, il tutto identificato Catastalmente al Foglio 10, P.Illa 963, per una superficie

complessiva di circa mq. 6.000,00. (Planimetria allegato A) affinché lo usi, lo custodisca e lo

conservi con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo alla riqualificazione e

miglioramento dei giardini pubblici con finalità culturali, sportive, sociali e ricreative.

La finalità della concessione è quella di attivare, nel suddetto sito, un pubblico esercizio di

somministrazione di alimenti e bevande, nonché creare un luogo di ritrovo in cui svolgere

anche attività creative, culturali sociali in grado di favorire l'aggregazione, la comunicazione

e l'integrazione sociale, anche intergenerazionale. L'attività che si intende assegnare in

concessione deve essere svolta in maniera professionale, precisa, puntuale ed agendo con

diligenza e modalità tali da rispettare i canoni di pubblico decoro e nel rispetto della

normativa in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

E' fatto divieto al concessionario:

a) installare slot machine;

b) somministrare alcolici ai minori di anni 18;

c) applicare maggiorazioni per servizio ai tavoli;

d) prevedere l'obbligo di consumazione nei confronti dei frequentatori della struttura assegnata.

e) di svolgere attività tipo Sexy shop, money transfer; phone center, sala giochi, centro massaggi, agenzia di scommesse.

Il Concessionario espressamente accetta l'immobile nello stato in cui si trova, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.

Art. 2 - Utilizzo dell'immobile da parte del concessionario

L'immobile viene concesso esclusivamente per gli usi previsti dall'avviso pubblico, dal presente contratto e dagli atti da esso richiamati.

Il Concessionario dovrà essere sempre munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, nulla osta, pareri degli enti preposti e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso ed alla gestione del predetto immobile.

Il Concessionario si impegna ad assicurare l'uso funzionale alla collettività dell'immobile concesso, in conformità alle normative tecniche, urbanistiche ed edilizie vigenti ed adottate e secondo le proposte indicate in sede di offerta.

Il Concessionario si impegna a gestire l'immobile oggetto di concessione preservando l'accessibilità da parte della collettività al bene.

Qualunque violazione a quanto prescritto dai commi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, libero da persone e cose, nello stato in cui si trova, mediante verbale di consegna, (salva l'eventuale rimozione degli arredi, attrezzature di proprietà del Concessionario) senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 3 - Durata della concessione

La Concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata di anni **5 (cinque)**, con possibilità di rinnovo di ulteriori anni 5 (cinque), su richiesta del Concessionario, da presentarsi per iscritto con almeno 6 mesi di anticipo sulla data di scadenza. È vietato il rinnovo tacito.

Nessun compenso, indennizzo o rimborso verrà riconosciuto dal Concedente al Concessionario, per nessuna ragione e ad alcun titolo, in caso di mancato rinnovo della concessione alla scadenza (neanche a titolo di avviamento).

È consentito al Concessionario la facoltà di recedere dal presente contratto per gravi motivi documentati mediante comunicazione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Al termine della Concessione, il Concessionario cessante, ove richiesto, è tenuto a garantire la prosecuzione delle attività per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente.

Il Comune di Fabro si riserva la possibilità di risolvere in qualsiasi momento la concessione in caso di grave violazione degli impegni e grave inosservanza degli obblighi assunti dal gestore, ovvero per sopravvenuti motivi di opportunità e/o necessità.

Art. 4 - Canone di concessione

Il canone annuale di concessione è stabilito in **€/anno ____ ,00** (euro _____/00).

Il canone annuale deve essere corrisposto in unica rata anticipata entro il 30 maggio di ogni anno.

In caso di ritardato nel pagamento del canone, trascorsi 30 (trenta) giorni, il Concedente avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della

rata fino alla data di effettivo pagamento. Il mancato pagamento di una rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo alla automatica messa in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Fino alla data di riconsegna dell'immobile il Concessionario sarà tenuto a corrispondere il canone di concessione, nonché al risarcimento del danno qualora la detenzione dell'immobile si protragga oltre il termine di riconsegna.

Art. 5 - Riconsegna dell'immobile

L'immobile dovrà essere restituito al Concedente al termine della Concessione nel in buono stato manutentivo e conservativo, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dall'uso delle cose in conformità al contratto. Le opere di miglioramento, così come proposte in sede di gara dal concessionario sono acquisiti in proprietà dal'Ente, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. Salvo diverso accordo tra le parti, le attrezzature, i mobili, gli arredi, i materiali, non riportati nell'inventario, e quant'altro presente all'interno degli immobili e/o dell'area, dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire l'immobile perfettamente conservato con tutti gli interventi di ristrutturazione e con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Comune entro comunque 30 giorni dalla conclusione del contratto di concessione.

Due mesi prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dello stato dei luoghi e delle componenti edili e impiantistiche dei fabbricati dell'immobile e facenti parte della presente concessione, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Concessionario in

contraddittorio con il Concedente, al fine di consentire la constatazione dello stato dei luoghi e di manutenzione dei beni.

Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione dell'immobile, il Concessionario è tenuto all'esecuzione degli interventi conseguenti entro la scadenza della Concessione.

Alla scadenza della Concessione verrà redatto il verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto dal concedente e dal Concessionario e che dovrà dare atto del verbale redatto nei due mesi precedenti e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell'immobile con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

Il Concessionario deve provvedere a:

- versare all'Amministrazione Comunale, entro il 30 maggio di ogni anno, il canone annuale proposto;
- farsi carico di tutte le spese e gli oneri di gestione, provvedendo alla voltura a proprio nome di tutte le utenze per la fornitura dell'energia elettrica e dell'adduzione idrica;
- stipulare a proprie spese un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi di incendio, danni a terzi, danneggiamento, atti vandalici, responsabilità civile e rischio locativo, da mantenere valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza della locazione;
- provvedere a totali proprie cure e spese ad effettuare interventi di stuccatura delle sconessioni presenti e tinteggiatura del fabbricato adibito a bar;
- provvedere per l'intera durata della concessione al taglio dell'erba in tutta l'area,

	comprese le scarpate, nonché alla pulizia, alla raccolta dei rifiuti, allo svuotamento	
	periodico di cestini, e al mantenimento dell'area nel decoro urbano, anche	
	durante i periodi di inattività;	
	• assumere a proprio totale carico ogni onere relativo all'arredo e all'allestimento	
	dei locali;	
	• assicurare il corretto funzionamento del pubblico esercizio;	
	• assicurare l'apertura del pubblico esercizio almeno dal 01 Giugno al 15 Settembre	
	di ogni anno e per i periodi e gli orari richiesti in concomitanza di eventi,	
	manifestazioni, feste paesane ed attività promosse dal Comune di Fabro o dallo	
	stesso patrocinante;	
	• adibire a bar l'immobile denominato "chiosco" dovrà essere obbligatoriamente	
	adibito a bar;	
	• ad ottenere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, ogni autorizzazione,	
	permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esercizio delle attività restando in	
	ogni caso vietata al concessionario la possibilità di iniziare le attività all'interno	
	dell'immobile se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e	
	autorizzazioni e comunque dopo aver adempiuto a quanto prescritto ex lege;	
	• rispettare tutte le disposizioni di legge e le disposizioni che l'Amministrazione	
	dovesse impartire riguardanti le attività regolate dalla presente Concessione,	
	assumendo a proprio carico gli oneri relativi e rispettando le normative in materia	
	di assunzione del personale;	
	• farsi carico delle eventuali spese relative alla sostituzione, riparazione e	
	manutenzione dei contatori/misuratori;	
	• tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo	
	dell'immobile;	

• ad eventuali migliorie e addizioni durante la vigenza della concessione finalizzate

ad una ottimale conduzione e gestione dell'attività solo a seguito di specifica e

preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; il Concedente non

rimborserà alcuna spesa e non corrisponderà alcun indennizzo.

Il Concessionario si impegna ad eseguire entro i primi 2 anni le opere e/o interventi

come appresso elencato:

- Sistemazione o riparazione della staccionata nelle parti rovinate;

- Conversione a giardino ex campo da bocce con installazione di n. 2 giochi per

bambini;

- Sistemazione del viale pedonale che porta al chiosco con apposito materiale;

- Riparazione e/o sostituzione dei cordoli in cemento nel viale pedonale giardini;

- Sistemazione o sostituzione secchi immondizia per tutto il parco pubblico;

Il Concessionario si impegna ad eseguire entro i primi 4 anni le opere e/o interventi

come appresso elencato:

- Riquilificazione monumento coniugi Maurizi con sistemazione scale ingresso e

muretto;

- Sistemazione gradoni pista con rivestimento in mattoni/intonaco armato del

paramento verticale e pulizia delle sedute in cemento.;

- Ripristino della pavimentazione in quarzo con stesso materiale e dello stesso

colore, almeno delle parti non regolari;

- Rimessa in funzione irrigazione giardini con sistemazione e sostituzione

irrigatoria;

La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o sub-concessione a

terzi, salvo cessione autorizzata da parte dell'Amministrazione Comunale per le

attività proposte non ritenute essenziali dalla stessa Amministrazione;

Art. 7 - Manutenzione

Il Concessionario è tenuto a mantenere l'immobile in ottimo stato di conservazione e dovrà provvedere con tempestività a tutti i lavori ed opere di manutenzione, a lui spettanti, che si rendessero necessarie in modo da restituirlo alla scadenza in buono stato di efficienza.

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente cui provvederà entro un ragionevole lasso di tempo. Agli interventi di manutenzione straordinaria potrà anche provvedere il Concessionario previa comunicazione scritta al concedente e solo dietro specifica approvazione e autorizzazione da parte dell'ente concedente. Il Concedente rimborserà la spesa sostenuta dietro presentazione di idonea documentazione.

Il Concessionario sarà tenuto alla manutenzione straordinaria delle proprie attrezzature e dei propri arredi.

Sono a carico del Concessionario le spese straordinarie quando legate a cattiva od omessa manutenzione ordinaria.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dei locali.

Art. 8 – Responsabilità

Il Concessionario è custode dell'immobile dato in concessione, ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo secondo la vigente normativa, in particolare ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.

Il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto

la propria responsabilità alla custodia e vigilanza dell'immobile stesso liberando il

Concedente, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Concessionario terrà l'Amministrazione Comunale indenne da ogni rischio,

molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune da parte di terzi,

assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità

derivanti e/o connessi alla Concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone

o cose. Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale,

che possa derivare in dipendenza dei lavori di manutenzione ordinaria e/o

straordinaria (autorizzati) svolti sull'immobile e assume a proprio carico tutti i danni

eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o

appaltatori ex art. 2049 cod. civ.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee

a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento

dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà

essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. Il Concessionario

risponde del perimento e del deterioramento dell'immobile avvenuti nel corso della

concessione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

Art. 9 - Accertamenti

Personale dell'Amministrazione Comunale, potrà accedere in qualsiasi momento,

previo avviso anche telefonico al Concessionario, agli immobili dati in concessione

per effettuare verifiche e controlli sulla gestione dell'Attività e sull'esecuzione dei

lavori, nonché accertamenti e operazioni nell'interesse dell'Amministrazione

Comunale.

Eventuali misurazioni e controlli potranno anche essere effettuati in contraddittorio con il Concessionario.

Art. 10 - Revoca e Risoluzione

La concessione è sempre revocabile prima della scadenza da parte del concedente per i motivi previsti all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, con preavviso di 2 (Due) mesi.

Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione, oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, mediante comunicazione al Concessionario inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) frode o grave negligenza da parte del Concessionario nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto e nell'adempimento di quanto disposto dal Bando di Gara e nell'Offerta;
- b) utilizzo dell'immobile per uso diverso da quello previsto nella presente concessione (art. 2);
- c) mancata apertura dell'attività entro i termini stabiliti nel presente contratto;
- d) mancato pagamento del canone di concessione, come previsto nei precedenti articoli;
- e) cessione totale o parziale a terzi della concessione, salvo quanto previsto dai precedenti articoli;
- f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza.

Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura:

- a) il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà

tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio

all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza.

b) trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui al presente Contratto

e, in ragione dell'entità dell'inadempimento, non sussistano i presupposti per la

risoluzione della Concessione ai sensi del presente articolo, o il Concedente non

intenda procedere alla risoluzione della Concessione, si applicherà la seguente

procedura:

a) il Concedente provvederà ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta

con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine

di 30 (trenta) giorni;

b) il Concessionario dovrà presentare le proprie contro-deduzioni ovvero porre

rimedio all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta

contestazione;

c) Nel caso di mancato accoglimento delle contro-deduzioni del Concessionario

ovvero nel caso in cui l'inadempimento persista, il Concedente potrà applicare, in

ragione della gravità dell'inadempimento, una penale da euro 50,00 ad euro 500,00.

per ciascuna violazione, fermo restando che per la stessa violazione, di volta in volta

contestata, l'importo complessivamente dovuto a titolo di penale è cumulabile entro il

limite di euro 1.000,00 e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;

d) in tal caso, qualora la penale non venga corrisposta a seguito di formale richiesta

del Concedente, lo stesso potrà escutere le garanzie di cui al successivo articolo

fatto salvo, come sopra indicato, il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori

danni e l'obbligo del Concessionario di reintegrare la relativa garanzia per l'intero

ammontare.

Inoltre il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di fallimento del Concessionario.

Art. 11 - Assicurazioni

Il Concessionario si impegna a stipulare, ed a consegnare prima dell'avvio della attività, apposite Polizze Assicurative ai fini di garantire:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Fabro) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro e dovrà essere rilasciata da primaria compagnia assicuratrice sulla base di una polizza il cui contenuto dovrà essere preliminarmente accettato da parte del Comune.

La polizza dovrà inoltre prevedere anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, degli spazi ad uso parcheggio o sosta dei veicoli, delle strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale,

	- danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere,	
	- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;	
	Inoltre si impegna a stipulare polizza per Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture ed eventuali altri beni datigli in concessione dal Comune.	
	I beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la presente concessione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà del gestore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stessa.	
	La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente, per tutta la durata della Concessione, del seguente tenore: <i>"In relazione alla Concessione stipulata in corso tra il Comune di Fabro e _____ in qualità di Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune di Fabro e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza:</i>	
	<i>• a riconoscere detto vincolo come l'unico a essa dichiarato e da essa</i>	

ricosciuto;

• a notificare tempestivamente al Comune di Fabro, l'eventuale mancato pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dall'Ente stesso;

• a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto del Comune di Fabro e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della presente polizza;

• a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della Concessione”.

Qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui sopra corredando le medesime di appendici integrative che richiamino la validità delle medesime anche per il presente appalto.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Il Concessionario all'atto della stipula del presente contratto consegna copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio.

Sarà cura del Concessionario inviare le successive quietanze.

Art. 12 - Garanzie

In considerazione della tipologia e specificità della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non viene richiesta alcuna garanzia definitiva.

Art. 13 - Codice di comportamento

Il Concessionario e i propri dipendenti/collaboratori sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento nazionale e del Codice del Comune di Fabriano, quest'ultimo parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

La violazione dei suddetti codici è causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 14 - Spese Contrattuali

Tutte le spese inerenti il presente atto per bolli, registrazione ed eventuali altre imposte o tasse di qualsiasi genere sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna verso il Comune di Fabriano.

Art. 15 - Disposizioni finali

Qualsiasi modifica alla presente concessione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto.

Per ogni effetto del presente contratto il Concessionario elegge espressamente domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Terni . È esclusa la competenza arbitrale.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 06.05.1986 n° 131.

Dalla residenza municipale, __ settembre 2025

Il Responsabile del Servizio

Il Concessionario